



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: GALLORI FRANCO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14948 del 13-09-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 18561 - Data adozione: 15/11/2019

Oggetto: discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Ischia di Crociano Piombino. Gestore: Rimateria spa. DD n. 5688 del 12/04/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno. Diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato per inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ai sensi di c. 9 lett. b) dell'art. 29- decies del D.lgs 152/2006 e smi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/11/2019

Numero interno di proposta: 2019AD021067

IL DIRIGENTE

VISTE le seguenti normative:

- Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”
- Legge Regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”;
- Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;
- Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*”;
- DGRT 6 agosto 2012, n. 743 recante “*Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*” e smi;

PREMESSO che la soc. Rimateria spa (P.IVA/CF 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano, autorizzata alla realizzazione e all’esercizio con i seguenti atti:

- autorizzazione integrata ambientale n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
- DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notificata ad ASIU spa con nota n. 325081 del 09/08/2016 con la quale è stato approvato il progetto di Variante 4 alle opere di chiusura che prevedeva :
 - la realizzazione di un ampliamento in sopraelevazione della discarica, attraverso il rialzo della quota di colmo da 26 a 32 m slm, per una volumetria pari a circa 260.000 m³, confermando le modalità di chiusura già autorizzate;
 - la realizzazione di due nuovi settori distinti, della volumetria di circa 70.000 m³ ciascuno denominati settori B e C, inizialmente destinati al conferimento di rifiuti inorganici, costituiti da rifiuti contenenti amianto e da rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- decreto Dirigenziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
- decreto Dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019 (rettificato con DD n. 6064 del 19/04/2019) di aggiornamento della DGRT n. 761/2016, notificato alla Società in data 23/04/2019, di modifica sostanziale dell’AIA, che autorizza il conferimento nei Settori B e C di rifiuti non pericolosi a matrice organica, in sostituzione dei rifiuti precedentemente autorizzati, costituiti da rifiuti contenenti amianto e rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

RICHIAMATE le diffide emesse a carico di Rimateria per l’inottemperanza delle prescrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei dettami normativi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010, di cui ai seguenti atti:

- decreto dirigenziale n. 17478 del 29/11/2017 con il quale si ordinava al gestore di attuare tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze rilevate, implementando le seguenti azioni minime:
 - a) garantire l'aspirazione in continuo e il trattamento del biogas, ripristinando immediatamente il collegamento di tutti i pozzi di estrazione esistenti alle stazioni di aspirazione e inviando il biogas estratto a idoneo trattamento;
 - b) effettuare la copertura provvisoria di tutte le superfici della discarica non interessate dal progetto di ampliamento di 4^a variante, la copertura temporanea delle aree di discarica non interessate dallo scarico giornaliero dei rifiuti da almeno 15 gg e la copertura giornaliera dei rifiuti scaricati, secondo le modalità riportate in autorizzazione, minimizzando l'infiltrazione delle acque meteoriche e la conseguente produzione di percolato; contemporaneamente dovranno essere realizzate le necessarie opere di regimazione e allontanamento delle acque meteoriche superficiali non contaminate;
 - c) verificare giornalmente il livello del percolato presente nei pozzi di estrazione, garantendone l'allontanamento con continuità; in merito si precisa che la discarica non può fungere in ogni caso da bacino di contenimento del percolato, il cui battente nel corpo dei rifiuti deve essere mantenuto ai livelli minimi compatibili con i sistemi di estrazione e le quote degli argini di contenimento perimetrali di fondo vasca;
 - d) eseguire le verifiche in loco sui rifiuti ammessi allo smaltimento, secondo le modalità previste dall'autorizzazione;
 e si prescriveva l'invio con cadenza quindicinale, fino a disposizione contraria, agli uffici regionali competenti e all'ARPAT, dipartimento sub-provinciale Piombino-Elba, degli esiti delle misurazioni giornaliere del livello di percolato presente in discarica e dei quantitativi di percolato smaltiti;
- decreto dirigenziale n.5859 del 20/04/2018 rettificata con DD n.6018 del 23/04/2019, con il quale dato che il perdurare delle difformità rilevate di cui alla precedente diffida 17478 del 29/11/2017 si imponeva al gestore il completamento degli interventi già oggetto di precedente diffida, diffidandolo nuovamente a eliminare le difformità rilevate, dando priorità agli interventi finalizzati a:
 - a) massimizzare l'estrazione di biogas, ripristinando almeno tutti i pozzi previsti in variante 3, realizzandone il collegamento al sistema di estrazione;
 - b) riavviare i motori di recupero energetico del biogas, dando priorità al recupero energetico, mantenendo comunque fin da subito costantemente funzionante la torcia di emergenza;
 - c) attuare gli interventi di copertura della discarica, con le diverse modalità previste in AIA per le distinte aree, necessari a ridurre le emissioni di biogas, l'infiltrazione di acque meteoriche e la produzione di percolato;
 - d) presentare l'aggiornamento del piano finanziario e il calcolo delle garanzie e conseguentemente, se necessario, l'adeguamento delle garanzie già prestate, a copertura degli oneri finanziari derivanti dalla nuova AIA;
- l'attivazione, entro 90 gg, degli interventi di potenziamento del sistema di captazione del percolato individuati al paragrafo 3.2 dell'All.1 al progetto generale di VAR.4 "Protocollo gestione acque meteo", procedendo già in fase di gestione operativa al controllo dei battenti di percolato come previsto dal paragrafo 7.2 del PMC in fase di gestione post-operativa;
- l'esecuzione di una campagna di analisi isotopica, sulle matrici percolato e acque sotterranee;
- la presentazione, entro 60 gg dal ricevimento della presente diffida, di una nuova analisi del rischio per la conferma della deroga al parametro DOC, che tenga conto di quanto espresso nel parere ARPAT richiamato in narrativa; la nuova analisi del rischio dovrà essere validata da ARPAT al fine della conferma della deroga al parametro DOC;

DATO ATTO che nel 2018 il gestore ha presentato una richiesta di modifica del progetto approvato con DGRT 761/2016 con la quale ha sostanzialmente chiesto di modificare la gestione dei lotti B e C, utilizzandoli, anziché per rifiuti pericolosi inorganici, per le medesime tipologie di rifiuti già conferite nel Settore A, alle medesime condizioni e quindi per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi a contenuto organico con deroga al DOC sino a 3000 mg/l;

DATO ATTO che nel corso del procedimento di modifica dell'AIA 761/2006, concluso nel 2019 con il rilascio del decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019, ai fini dell'approvazione del progetto nonché di stabilire le condizioni dell'AIA, la conferenza dei servizi ha tra l'altro valutato:

- la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dal Settore VIA in merito alle modifiche comunicate al progetto approvato;
- la verifica sullo stato di attuazione delle diffide sopra richiamate;

DATO ATTO che per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni del Settore Via, il verbale della Cds dell'11/02/2019 richiama:

- il parere acquisito con nota prot. n. 513152 del 08/11/2018 il quale
“ (...) *ritiene che, relativamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale, le modifiche all'atto di AIA relativo all'impianto in oggetto, che il proponente richiede, così come risultanti dalla documentazione trasmessa, non siano sostanziali e suscettibili di provocare effetti negativi significativi sull'ambiente (...).*
Si confermano alcune indicazioni da recepire in autorizzazione:
- *monitoraggio in atmosfera delle sostanze riconducibili al biogas, al fine di controllare l'efficacia del sistema di captazione;*
- *raccolta ed al trattamento in sito del percolato, anche con riferimento ai settori B e C della discarica;*
- *controllo della efficacia del sistema di raccolta del percolato, anche con riferimento ai settori B e C della discarica, anche implementando il monitoraggio della qualità delle acque di falda...*”
- il parere acquisito con nota prot. n. 572019 /P del 18/12/2018, con il quale
“ (...) *si conferma quanto riportato nei nostri precedenti pareri, precisando che, in merito alle richieste formulate con la vostra nota del 29/11/2018:*
- *ai fini dell'ottemperanza della prescrizione sulla riattivazione dell'impianto per il trattamento del percolato in sito, riportata nella DGR 761/2016, il Proponente ha presentato in data 28/02/2017 (nota AOOGRT.prot.2017/129865-A del 10/03/2017) una documentazione per "individuazione degli interventi per il ripristino del funzionamento del sistema di trattamento del percolato a servizio della discarica di Ischia di Crociano...". Considerato che tale prescrizione era soggetta a controllo del Settore autorizzante e considerato che la stessa non indicava una tempistica di realizzazione precisa, si rimanda al Settore autorizzante la tempistica da assegnare al proponente, raccomandando comunque tempi ristretti in quanto la prescrizione è attinente ad un presidio ambientale ed è pertinente anche alla modifica richiesta dal gestore ed oggetto della CDS in corso;*
- *in merito alla esigenza di dare seguito, a cura del gestore, alla diffida in essere, fatto salvo che si tratta di un obbligo normativo, si ritiene tale esigenza pertinente con la modifica oggetto della CDS in corso e riguardante un presidio ambientale quale l'ottimizzazione e l'efficienza del sistema di estrazione e recupero energetico del biogas. (...)*”

DATO ATTO che per quanto riguarda il rispetto delle diffide, il verbale della CdS dell'11/02/2019 riporta che la conferenza, al fine di svolgere una valutazione complessiva del progetto in esame ha ritenuto di dover valutare lo stato di attuazione degli interventi oggetto della diffida della Regione, richiamata anche in sede di espressione di parere ex art. 58 LR 10/2010 dal settore Via. Dalla valutazione è emerso che rimanevano non ottemperate le seguenti prescrizioni:

- stato di avanzamento della realizzazione delle coperture del corpo settore A;
- impianto di trattamento del percolato;
- messa a punto del sistema di depurazione del biogas per il recupero energetico e messa in esercizio dei motori;
- monitoraggio della qualità delle acque sotterranee con gli isotopi, rispetto al quale ARPAT richiedeva ulteriori approfondimenti rispetto alle lievi anomalie riscontrate in tre pozzi esterni, non compresi nella rete dei presidi di monitoraggio della discarica, dei quali, uno ad uso privato, ubicato in loc. Colmata, e due piezometri ubicati nella zona industriale limitrofa alla discarica stessa (area LI53 e area impianto recupero rifiuti speciali ex TAP), dovevano essere confermate mediante successivi approfondimenti;

DATO atto che nel verbale dell'11/02/2019 la Cds, ai fini dell'ottemperanza alla diffida, ha definito le seguenti prescrizioni, da recepire nell'atto di aggiornamento dell'AIA 761/2016:

- entro 6 mesi dal rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AIA il gestore deve presentare con comunicazione di modifica ex c. 1 dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006, la progettazione definitiva dell'impianto di trattamento del percolato che dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall'approvazione;
- al fine di prevenire la formazione di percolato e ridurre le emissioni diffuse in atmosfera, preso atto che il corpo discarica settore A è dotato di una chiusura temporanea con barriera artificiale, per circa il 50% della superficie al colmo e sulle pareti nella zona nord del corpo stesso, si prescrive che:
 - entro sei mesi dal rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AIA la copertura del corpo A della discarica, lato sud e lato Nord, deve essere conclusa. Ai fini del controllo della prescrizione, il gestore è tenuto a dare comunicazione, entro quindici giorni, del completamento delle coperture, all'ARPAT e all'autorità competente (AC);
 - entro il 31 marzo 2019, il gestore dovrà presentare una proposta tecnica contenente i tempi di conclusione della copertura della discarica e le modalità di gestione delle acque meteoriche;
 - entro sessanta giorni dalla cessazione dei conferimenti nel Settore A lato sud il gestore, dovrà realizzare una copertura temporanea con almeno 30 cm di terreno a bassa permeabilità o con MPS a matrice terrigena e inerte, con caratteristiche tali da ridurre in maniera sostanziale l'infiltrazione delle acque meteoriche nella massa dei rifiuti. La cessazione dei conferimenti nel detto Settore A lato sud dovrà essere comunicata, entro quindici giorni, all'AC e ad ARPAT e riportata nelle annotazioni del registro di carico e scarico dei rifiuti in ingresso;
- preso atto che il sistema di aspirazione del biogas è attualmente in esercizio e che dovrà essere integrato con gli ultimi pozzi trivellati da realizzare nel lato sud del settore A (al momento in coltivazione) e che il sistema di estrazione del biogas convoglia attualmente in torcia ad alta temperatura il biogas estratto ma che è in corso il riavvio dei motori per il recupero energetico del biogas, si stabilisce che l'esercizio dei settori B e C sia subordinato al funzionamento della sezione di recupero energetico;
- entro 6 mesi dal rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AIA il gestore deve effettuare un approfondimento delle indagini isotopiche, che hanno mostrato lievi anomalie in tre punti di

monitoraggio esterni alla discarica, supportate da uno specifico studio idrogeologico, al fine di escludere la correlazione tra le anomalie rilevate e la presenza della discarica;

DATO ATTO inoltre che per quanto riguarda le criticità emerse sempre in sede di conferenza di servizi per il rilascio della modifica sostanziale dell'AIA 761/2016, relative alle emissioni di maleodoranze e a quanto rappresentato dal Comune di Piombino in merito all'esigenza che nei settori B e C fosse limitato, per quanto possibile, il conferimento di rifiuti organici al fine di evitare ulteriori disagi alla popolazione causati dalle maleodoranze provenienti dalla discarica, la conferenza ha stabilito di:

- definire limiti più restrittivi di quelli già autorizzati sui rifiuti in ingresso, ai fini di limitare il contenuto organico del rifiuto conferito e di assicurare che il rifiuto biodegradabile in entrata sia stato sottoposto a preventivi e adeguati trattamento di stabilizzazione della sostanza organica presente;
- imporre, per la gestione dei lotti B e C, l'attivazione dell'aspirazione del biogas già in fase di coltivazione, prima del raggiungimento delle quote finali di progetto;
- imporre l'installazione di un sistema per il monitoraggio in continuo delle concentrazioni di CH₄ e H₂S in aria ambiente, mediante l'utilizzo di n. 2 stazioni di controllo, dotate di sistema di rilevamento della direzione e velocità del vento;

DATO ATTO che a conclusione dell'istruttoria la conferenza di servizi ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di modifica sostanziale dell'AIA, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nel verbale della seduta dell'11/02/2019, da recepire da parte dell'Autorità competente nel decreto di assunzione della determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi e di approvazione del progetto;

RICHIAMATE le seguenti prescrizioni riportate nell'allegato 1 al decreto n. 5688/2019 di modifica dell'AIA 761/2016:

1. nei settori B e settore C sono ammessi al conferimento i rifiuti che rispettino i criteri di cui all'art. 6 del D.M. 27.09.2010 e s.m.i. Riguardo alle deroghe per il parametro DOC sul test dell'eluato, sono ammissibili esclusivamente i rifiuti che presentano in fase di caratterizzazione analitica un limite massimo di DOC pari a 1250 mg/l. I rifiuti che presentano un valore di DOC sull'eluato compreso tra 300 e 1250 mg/l devono essere sottoposti alla valutazione dell'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale, che deve essere inferiore a 1000 mgO₂/kgSVh;
2. al fine di prevenire la formazione di percolato e ridurre le emissioni diffuse in atmosfera, preso atto che il corpo discarica settore A è dotato di una chiusura temporanea con barriera artificiale, per circa il 50% della superficie al colmo e sulle pareti nella zona nord del corpo stesso, si prescrive che:
 - a) entro sei mesi dal rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AIA la copertura del corpo A della discarica, lato sud e lato Nord, deve essere conclusa. Ai fini del controllo della prescrizione, il gestore è tenuto a dare comunicazione, entro quindici giorni, del completamento delle coperture, all'ARPAT e all'autorità competente (AC);
 - b) entro il 31 marzo 2019, il gestore dovrà presentare una proposta tecnica contenente i tempi di conclusione della copertura della discarica e le modalità di gestione delle acque meteoriche;
 - c) entro sessanta giorni dalla cessazione dei conferimenti nel Settore A lato sud il gestore, dovrà realizzare una copertura temporanea con almeno 30 cm di terreno a bassa permeabilità o con MPS a matrice terrigena e inerte, con caratteristiche tali da ridurre in maniera sostanziale l'infiltrazione delle acque meteoriche nella massa dei rifiuti. La

- cessazione dei conferimenti nel detto Settore A lato sud dovrà essere comunicata, entro quindici giorni, all'AC e ad ARPAT e riportata nelle annotazioni del registro di carico e scarico dei rifiuti in ingresso;
3. entro 6 mesi dal rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AIA il gestore deve presentare con comunicazione di modifica ex c. 1 dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006, la progettazione definitiva dell'impianto di trattamento del percolato che dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall'approvazione;
 4. l'esercizio dei settori B e C è subordinato al funzionamento della sezione di recupero energetico;
 5. al fine di prevenire e ridurre le potenziali emissioni odorigene, si prescrive l'attivazione dell'aspirazione del biogas già in fase di coltivazione, prima del raggiungimento delle quote finali di progetto. Si prescrive, inoltre, un'attività di monitoraggio con frequenza quindicinale della qualità del gas estratto dai moduli di coltivazione e che il gestore è tenuto a captare e convogliare il biogas al sistema di aspirazione e convogliamento qualora sia rilevata una concentrazione di metano superiore al 30%;
 6. al fine di svolgere un monitoraggio delle pressioni ambientali sotto il profilo emissivo, il monitoraggio in continuo dei parametri metano e acido solfidrico mediante rilevatori nell'aria posti in posizioni reputate rappresentative da ARPAT, AUSL e Comune di Piombino. A tal fine, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di aggiornamento dell'AIA la società deve concordare, con ARPAT, AUSL e Comune di Piombino, un documento tecnico sulle modalità di svolgimento di detto monitoraggio, in cui siano definiti: posizionamento delle centraline e frequenza dei relativi report alle autorità di controllo. La società è comunque tenuta ad attivare detto monitoraggio, entro i successivi 30 giorni e a presentare il primo report, all'AC, ARPAT, Ausl e Comune di Piombino, entro i 30 giorni successivi al primo trimestre monitorato;
 7. ai fini del rilascio del nulla osta all'esercizio dei nuovi lotti da parte dell'AC, il direttore dei lavori dovrà integrare il CRE come segue:
 - motivare la scelta della mancata posa in opera dello strato di 30 cm di argilla tra il primo e il secondo pacchetto composto da bentonitico+HDPE;
 - motivare la scelta di non rivalutare la sequenza di posa dei geosintetici prevista da progetto;
 - dichiarare che le varianti in corso d'opera indicate sono state eseguite in conformità a quanto previsto dall'art. 143 della l.r. 65/2014 e s.m.i.;
 8. entro 6 mesi dal rilascio dell'aggiornamento dell'AIA, dovrà essere prodotto un aggiornamento del documento di valutazione del rischio che comprenda il rischio per le sostanze tossiche e si riferisca, per tutti i composti esaminati, ai dati di tossicità e cancerogenicità riportati all'ultima banca dati ISS/ISPELS, a oggi aggiornata a Marzo 2018. La valutazione del rischio dovrà infine essere condotta non soltanto tenendo conto dei potenziali contaminanti presenti nel biogas prodotto dalla discarica, ma anche di quelli contenuti nei fumi che hanno origine dalla eventuale combustione o dal recupero energetico del biogas;
 9. al fine di ricondurre dal punto di vista amministrativo l'attività svolta nell'area di quarantena rifiuti, funzionale alle verifiche in loco dei rifiuti nell'AIA della discarica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto di aggiornamento dell'AIA, il gestore è tenuto ad effettuare comunicazione ex c.1 dell'art. 29 nonies del d.lgs 152/2006, nella quale si dia conto dell'attivazione, all'interno della sezione dei capannoni che ospita l'area, di un sistema di aspirazione che consenta un numero sufficiente di ricambi d'aria, allo scopo di prevenire ulteriori emissioni odorigene;

10. il gestore dovrà assicurare una verifica stringente della corretta caratterizzazione di base del rifiuto in ingresso, nonché la corretta applicazione della definizione di rifiuto “generato regolarmente”; a tale proposito si ritiene che un buon riferimento possa essere rappresentato da quanto contenuto all’Allegato B paragrafi 5.1e 5.2 dell’Ordinanza Regionale n.3 del 18/10/2018;
11. il gestore, in base all’art. 6 c.7 lettera b) del DM. 27/09/2010, dovrà osservare il divieto di conferimento di materiali a base di gesso per prevenire una ulteriore produzione di H₂S, che avviene in presenza di rifiuti biodegradabili;
12. i Piani Gestionali della discarica dovranno essere aggiornati al fine di armonizzarli alle modifiche progettuali introdotte e alla prescrizioni della conferenza;
13. In considerazione dell’utilizzo dei capannoni di pertinenza dell’impianto RIMateria per la segregazione dei rifiuti in ingresso al fine del controllo di conformità, dovrà essere riattivato un sistema di mitigazione delle emissioni odorigene eventualmente prodotte. A tale proposito il piano di Gestione Operativa rev2 dovrà essere aggiornato;
14. Il PGO dovrà inoltre:
 - prevedere al par.4.3 anche la fase di copertura temporanea prevista dall’atto al punto C1 dell’Allegato Tecnico B1 alla DGRT 761/2016;
 - essere implementato e dettagliato nelle parti relative all’autorizzazione al conferimento e verifica di omologa, in riferimento alle analisi necessarie alla verifica di rispondenza ai criteri di ammissibilità che saranno fissati (DOC e IRDP); la modulistica in uso dovrà essere allegata. Nel caso in cui siano gestiti rifiuti non rapidamente biodegradabili (di cui alla tabella 13 del Manuale ISPRA 145/2016), all’atto dell’autorizzazione al conferimento dovrà essere controllato il parametro TOC, avendo a riferimento il valore del 5%, per la valutazione dell’efficacia del trattamento subito dal rifiuto stesso; nella PO13 dovranno essere recepite le indicazioni di dettaglio (es. spessore delle coperture) riportate al punto C1 dell’Allegato Tecnico B1;
16. i materiali utilizzati per le coperture, precedentemente individuati nel Piano delle coperture da presentare ogni anno ai sensi del DPGRT 761/16, dovranno essere tutti sottoposti a verifica al momento di ingresso all’impianto, in modo da escludere la presenza di qualsiasi odore provenienti dagli stessi;
17. in conformità a quanto previsto dal paragrafo C.2.1 dell’Allegato Tecnico all’AIA, i livelli di guardia per il monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere definiti per tutti i parametri oggetto di determinazione, nel momento in cui si renderà disponibile un numero di valori sufficiente per l’elaborazione statistica. Nel caso di parametri estremamente variabili tra i diversi piezometri, i livelli dovranno essere derivati per singolo punto di controllo;
18. considerate le anomalie riscontrate a seguito dell’indagine isotopica, si prescrive che entro 6 mesi dal rilascio dell’atto aggiornamento dell’AIA, siano effettuati approfondimenti, supportati da uno studio idrogeologico, al fine di escludere la correlazione tra le anomalie rilevate e la presenza della discarica;
19. si considera automaticamente decaduta qualsiasi prescrizione e/o condizione riportata nell’allegato tecnico B1 alla DGRT 761/2016, relativa alle modalità di realizzazione e alle condizioni di esercizio, specificatamente riferite ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi e ai RCA, il cui conferimento non è più autorizzato;
20. entro il 30/06/2019, ai fini del proseguimento dell’esercizio dell’attività, il gestore deve prorogare la validità della garanzia prestata per la post-gestione della discarica, come previsto al precedente paragrafo B2. Nel caso sia stipulata una garanzia per la gestione post-operativa con piani rinnovabili di durata almeno quinquennale, il gestore dovrà sostituirla/rinnovarla almeno 1 anno prima della scadenza della validità;

VISTA la nota di Rimateria prot. n. 1774 del 6/5/2019, in atti reg.li. Prot. 0188271 del 07/05/2019, con la quale il gestore comunica che, in data 09/05/2019, a seguito delle manutenzioni straordinarie effettuate, avverrà il riavvio dell'impianto per il recupero energetico del biogas per la fase di messa in esercizio, rinviando a successiva comunicazione l'indicazione delle date previste per la messa a regime e per lo svolgimento delle analisi sulle emissioni nel periodo successivo alla marcia controllata;

VISTO il decreto n. 12403 del 23/07/2019 con il quale, a seguito dell'inottemperanza della prescrizione n. 20 nell'allegato 1 al decreto n. 5688/2019, si diffidava Rimateria spa a prestare le dovute garanzie per la post-gestione della discarica entro 15 giorni e contemporaneamente si disponeva la sospensione delle attività di conferimento di rifiuti presso l'installazione;

VISTA la nota, in atti regionali n. 0299512 del 01/08/2019, con la quale la soc. Rimateria spa, in adempimento alla diffida, ha trasmesso appendice di variazione n. 0002 a polizza 766502001 emessa da Generali Italia SpA il 31/08/2014 a favore della Provincia di Livorno, richiedendo contemporaneamente il rilascio del nulla osta all'esercizio della discarica;

VISTA la propria comunicazione, prot. n. 0311516 del 09/08/2019, avente oggetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi sita in loc. Ischia di Crociano nel comune di Piombino (LI). Gestore: Rimateria Spa. Progetto di IV variante opere di chiusura. Comunicazione di ripresa dei conferimenti a seguito della diffida di cui al decreto dirigenziale n. 12403 del 23/07/2019. Avvio dei conferimenti nei Settori B e C.", con la quale si comunica che al gestore che:

1. può riprendere i conferimenti sospesi con la diffida di cui al decreto dirigenziale n. 12403 del 23/07/2019;
2. può avviare le operazioni di smaltimento dei rifiuti nei settori B e C, alle seguenti condizioni:
 - a) prima dell'appoggio dei rifiuti sul sistema di impermeabilizzazione in sponda (in appoggio alla ex discarica Lucchini), il gestore dovrà mettere in opera un ulteriore sistema drenante che rispetti i requisiti di cui al D.lgs. 36/2003;
 - b) prima della coltivazione delle zone interessate dalla installazione dei pozzi verticali di captazione del biogas, dovrà essere realizzato il primo tratto di tali pozzi, come previsto dal progetto (Relazione tecnica P&I-elaborato A – luglio 2018);
 - c) entro il 30 settembre 2019 il testo della garanzia finanziaria relativa alla gestione post-operativa (Polizza n. 766502001 emessa da Generali Italia SpA, e relative appendici) dovrà essere formalmente adeguato a quanto previsto dalla DGRT 6 agosto 2012, n. 743 e smi e agli schemi di polizza adottati nella prassi dalla Regione Toscana.

Il proseguimento dell'esercizio dell'attività di discarica rimane condizionato all'adeguamento delle garanzie finanziarie, come prescritto alla precedente lettera c) e dall'autorizzazione integrata ambientale, nonché come previsto dalla normativa vigente in materia.

La gestione della discarica dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla DGRT n. 761 del 01/08/2016 e al decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019;

VISTA la nota del gestore prot. 2834 del 20/08/2019. in atti reg.li 0316633 del 20/08/2019, con la quale Rimateria comunica di avere preso atto dei contenuti della nota prot. n. 0311516 del 09/08/2019 sopra richiamata, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al punto 2, lett. a), b) e C9 e di avere già avviato le attività corrispondenti finalizzate alla loro ottemperanza, di cui sarà data evidenza nelle forme di rito;

DATO ATTO che a seguito della succitata comunicazione, rispetto ai punti a) e b) non sono pervenute comunicazioni da Rimateria, mentre per quanto riguarda il punto c), è intercorsa la seguente corrispondenza:

- nota Rimateria prot. 3033 del 09/09/2019, in atti regionali prot. 0336282 del 09/09/2019, con la quale il gestore trasmetteva una nuova bozza di garanzia fidejussoria per la gestione post-operativa della discarica in oggetto della soc. Generali – ramo cauzioni;
- ns nota prot. 0345904 del 17/09/2019 con la quale si evidenziava il permanere della non conformità della succitata bozza di garanzia finanziaria a quanto richiesto con la succitata nota prot. 0311516 del 09/08/2019;
- nota Rimateria prot. 3217 del 30/09/2019, in atti regionali prot. 0361546 del 30/09/2019, con la quale, preso atto della indisponibilità di Generali ad adeguare il testo della garanzia rispetto a quanto adottato nella prassi dalla Regione Toscana, comunicava che avrebbe provveduto a perfezionare con altro soggetto autorizzato una garanzia finanziaria redatta secondo l'esatto testo fornito da questo Ente, richiedendo a tal fine una proroga del termine di consegna al 31/10/2019;
- nota di Generali Italia spa del 3/10/2019, in atti regionali prot.0367634 del 03/10/2019, con la quale la compagnia assicurativa comunicava formalmente a Rimateria l'impossibilità a ottemperare a quanto previsto dalla DGRT 743/2012 e agli schemi di conseguenza adottati, rendendosi disponibile al rimborso del premio pagato, previa restituzione dell'originale del beneficiario e della copia del contraente dell'appendice di variazione n. 0002 a polizza 766502001 nro 15 giorni;
- nota Rimateria prot. 3435 del 16/10/2019, in atti regionali prot. 0385006 del 17/10/2019, con la quale, contrariamente a quanto già osservato da codesto Ente e dagli impegni assunti con la precedente nota prot. 3217 del 30/09/2019, comunica:
 - di ritenere valida e legittima la garanzia già inviata;
 - che qualora questo Ente ritenesse di confermare l'inadeguatezza della polizza, la mancata restituzione degli originali a Generali entro il termine del 18/10/2019 costituisce un atto arbitrario e fortemente lesivo dei diritti di Rimateria;
 - decorso il termine per la restituzione degli originali della polizza a Generali, Rimateria considererà acquisita e accettata la polizza da parte di questo Ente e riterrà adempiuta la prescrizione di cui al punto 2, lettera c) della comunicazione di ripresa dei conferimenti prot 0311516 del 09/08/2019, riservandosi, diversamente, di tutelare le proprie ragioni dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, anche facendo valere eventuali responsabilità omissive e/o di natura erariale.
- nostra nota prot. 0388716 del 18/10/2019, con la quale in merito alla nota Rimateria prot. 3435 del 16/10/2019 si precisa al gestore che nulla può addebitare alla Regione, in quanto:
 - l'onere di porre in atto quanto necessario per la restituzione della polizza a Generali ai fini del rimborso del premio è in capo a Rimateria;
 - questo Ente può svincolare una garanzia solo qualora la medesima sia sostituita da idonea garanzia che assicuri l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'AIA, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del punto 7.2 c. 4, dell'allegato A alla DGRT 6 agosto 2012, n. 743 e smi;
 - Rimateria, non rispettando gli impegni assunti con nota prot. 3217 del 30/09/2019, non ha messo in condizione la Regione Toscana di procedere allo svincolo della garanzia finanziaria che codesto gestore ha stipulato con la Soc. Generali Italia spa.Con la medesima nota si ribadisce la non conformità della polizza presentata, in quanto contrasta con quanto stabilito al comma 3, lettera b) dell'art. 14 del dlgs 36/2003 e al punto 7.2 c. 4, dell'allegato A alla DGRT 6 agosto 2012, n. 743 e smi, che quindi non può ritenersi accettata e, al fine di consentire al gestore di adeguare la garanzia finanziaria per la post-

gestione della discarica, come da impegno assunto con la succitata nota del 30/9/2019, si concede la proroga richiesta al 31/10/2019, precisando che, data la necessità di assicurare la copertura a garanzia senza soluzione di continuità, la restituzione degli originali della polizza delle Generali avverrà a fronte del deposito di nuova polizza fideiussoria, nei modi e nelle forme di legge;

- nota Rimateria prot. 0402642 del 29/10/2019 con la quale il gestore ha richiesto di valutare l'opportunità di un termine più ampio del 31/10/2019 per l'adeguamento della garanzia, evidenziate le interlocuzioni in corso con compagnie assicurative, successivamente concessa fino al 15 novembre con nostra nota prot. 0409333 del 04/11/2019;
- nota Rimateria prot. 0111031 del 05/11/2019 con la quale il gestore ha trasmesso una bozza di garanzia finanziaria rispetto alla quale ha chiesto riscontro al fine di poter procedere al successivo perfezionamento, rispetto alla quale sono tutt'ora in corso le relative valutazioni dell'ufficio;

VISTA la propria comunicazione prot. 0333008 del 05/09/2019 con la quale, in risposta alla richiesta del gestore prot. n. 0326577 del 30/08/2019, di proroga dei termini per l'ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019, inerenti la presentazione di una proposta tecnica per la mitigazione delle eventuali emissioni odorigene provenienti dai carichi segregati nei capannoni, si concede la proroga richiesta fino al 15 ottobre 2019 e si intima la Società Rimateria, a pena di emanazione di provvedimento diffida per inottemperanza ex c. 9 art. 29 decies del D.lgs 152/2006 e smi, a ottemperare, entro tale termine, ai punti 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019 presentando alla scrivente autorità competente la dovuta comunicazione ex c.1 dell'art. 29 nonies del d.lgs 152/2006, nella quale, vista l'impossibilità comunicata dal gestore di riattivazione dell'esistente sistema dei ricambi d'aria, sia progettata una modifica che prevede la realizzazione e esercizio di un efficiente sistema di aspirazione e mitigazione delle emissioni odorigene del capannone;

VISTA la propria comunicazione prot. 0333010 del 05/09/2019 con la quale, in riferimento alle note:

- prot. n. 0316633 del 20/08/2019, con cui il gestore ha trasmesso l'informativa e la documentazione tecnica, richiesta dalla scrivente in data 22/07/2019, inviando una revisione della proposta tecnica contenente i tempi di conclusione della copertura della discarica e le modalità di gestione delle acque meteoriche precedentemente trasmessa e già valutata da ARPAT;
- prot. n. 0318250 del 22/08/2019, con cui il gestore, con riferimento al cronoprogramma autorizzato per l'intervento relativo al 2° stralcio delle opere per la regimazione idraulica delle AMD della discarica, ha richiesto una proroga *sine die* per l'avvio dei lavori e il completamento delle opere, cui inizio era previsto al 01/05/2019, a causa del diniego ricevuto dalla nuova proprietaria JSW di concedere sui propri terreni il nulla osta all'attraversamento delle condotte idrauliche;

richiamata la prescrizione di cui al punto 2 del suddetto paragrafo D del DD n. 5688/2019 e la corrispondenza intercorsa in merito, si richiede ad ARPAT la valutazione della revisione della proposta tecnica presentata dal gestore e il rispetto dell'ottemperanza alla prescrizione, nonché si comunica a Rimateria che, con riferimento alla nota prot. n. 0318250 del 22/08/2019, si concede una proroga, fino al 31 ottobre 2019, finalizzata ad ottenere dalla nuova proprietà JSW l'atto di assenso necessario all'avvio dei lavori dell'intervento relativo al 2° stralcio delle opere idrauliche, precisando nel contempo che, qualora si rendesse necessario modificare il progetto dell'intervento, l'azienda era tenuta, entro il medesimo termine (31/10/2019), a procedere ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/2006 e smi. Si precisa che, in tal caso, le eventuali modifiche

dell'autorizzazione paesaggistica e delle concessioni e autorizzazioni in linea idraulica devono trovare giusta istanza e conseguente assenso presso le autorità competenti;

VISTA la comunicazione prot. n. 0334638 del 09/09/2019 con la quale il dipartimento ARPAT di Piombino nel segnalare che è in corso l'ispezione AIA annuale presso l'installazione in oggetto, in considerazione della rilevanza di quanto emerso dai sopralluoghi condotti fino a oggi, ha anticipato il Rapporto di Ispezione Ambientale preliminare, dal quale emergono nuovamente inottemperanze alle prescrizioni dell'AIA 761/2016 e smi, inerenti i seguenti aspetti:

- il fronte di scarico del settore A della discarica risultava coperto in maniera sommaria;
- il gestore non ha rispettato il termine del 31 marzo 2019, per la presentazione della proposta tecnica contenente i tempi di conclusione della copertura della discarica e le modalità di gestione delle acque meteoriche, in ottemperanza della prescrizione di cui al punto 2 lett. b) della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019, avendo la Società trasmesso una proposta tecnica relativa alla sola copertura temporanea in data 06/06/19, prot. n. 0228672;
- non sono state ottemperate le prescrizioni di cui a punti 9 e 13 della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019 relative alla riattivazione del sistema di aspirazione aria proveniente dai capannoni e riattivazione sistema di mitigazione delle emissioni odorigene eventualmente prodotte, l'Agenzia ha altresì segnalato l'inottemperanza delle prescrizioni;
- non è stato attivato il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria;

VISTA la nota di ARPAT, in atti regionali prot. n. 349809 del 20/09/2019 in risposta alla succitata nota prot. 0333008 del 05/09/2019, con il quale il dipartimento esprime il proprio parere sulla revisione della proposta tecnica del gestore contenente i tempi di conclusione della copertura della discarica e le modalità di gestione delle acque meteoriche, nella quale per quanto riguarda la verifica delle prescrizioni si rimanda al rapporto di ispezione preliminare già trasmesso e per quanto riguarda la proposta tecnica si osserva che:

“...
“

il progetto dello scarico terminale è parte integrante di atti amministrativi cogenti, derivanti da procedimenti che hanno previsto il coinvolgimento e il nulla osta di tutti gli Enti e di tutti i soggetti portatori di interessi;

- *allo stato attuale Rimateria non ha prospettato alcuna soluzione alternativa;*
- *la realizzazione dello scarico terminale con garanzia di smaltimento in sicurezza delle acque meteoriche dilavanti è il presupposto fondamentale alla realizzazione della copertura della discarica;*
- *la necessità di modificare il progetto comporterebbe comunque un notevole differimento dei tempi di realizzazione dello scarico e pertanto dei tempi di copertura della discarica è necessario che siano verificate tutte le possibilità al fine di perseguire la realizzazione dello scarico terminale così come progettato;*
- *è necessario che siano verificate tutte le possibilità al fine di individuare una valida alternativa in tempi brevi.*

Infine, esaminando il cronoprogramma allegato nell'ultima revisione, si osserva che i lavori di copertura definitiva del lato nord, attualmente in copertura temporanea con telo in HDPE, sono previsti solo a partire dal 2020 (progettazione e gara nel primo semestre, opere nel secondosemestre e seguenti). Considerando che la copertura definitiva di tale area non comporterebbe plausibilmente la produzione di acque meteoriche dilavanti in aggiunta a quelle che già dilavano la stessa superficie, ad oggi avviate allo scarico temporaneo, si ritiene opportuno proporre all'Autorità Competente la possibilità di anticipare tali opere sin dai prossimi mesi, allo

scopo di ottimizzare la minimizzazione delle emissioni di biogas e di percolato e di disporre della copertura definitiva di almeno il 50% di superficie della discarica entro il periodo di completamento degli spazi residuali di conferimento dei rifiuti.

Si ricorda, come già segnalato nel recente Rapporto ispettivo preliminare, inviato con prot. n.66820 del 05/09/2019, che a tutt'oggi non risultano ancora cessati i conferimenti sulla parte sommitale del modulo A. Questa condotta del gestore determina a nostro avviso un ingiustificato ritardo nelle tempistiche di copertura dello stesso modulo”;

inoltre il parere rileva la necessità, per gli aspetti di sicurezza idraulica, di ottenere ulteriori valutazioni di competenza del settore regionale Genio Civile e del Comune di Piombino; tali contributi tecnici sono stati richiesti con nota prot. 0362773 del 30/09/2019 a seguito della quale sono pervenute le seguenti note:

- contributo tecnico Settore Genio Civile: prot. 0409545 del 05/11/2019;
- contributo tecnico Comune di Piombino: prot. 418391 del 11/11/2019;

RICHIAMATO il proprio atto n. 15306 del 19/09/2019, con il quale, a seguito della succitata comunicazione prot. n. 0334638 del 09/09/2019 di ARPAT, la soc. Rimateria è stata nuovamente diffidata per inottemperanza alle prescrizioni dell’AIA 761/2016 e 5688/2019, ordinando al gestore di attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA n.189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016 e dal DD n. 5688 del 12/04/2019 e smi, e dei dettami normativi di cui al d.lgs. 152/2006 e al d.lgs. 36/2003, ordinando nel contempo l’attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla notifica dell'atto (trasmesso via pec con nota prot. 0349756 del 12/09/2019), di attuare le seguenti azioni minime:

- a) concludere i lavori di livellamento della parte sommitale del Settore A e cessare conseguentemente qualsiasi conferimento nel medesimo settore, registrando la data di cessazione degli stessi nelle annotazioni del registro di carico e scarico dei rifiuti, al fine di procedere con quanto prescritto ai punti 2 lett. a) e 2 lett. c della sezione D all'allegato tecnico AIA del DD n. 5688 del 12/04/2019;
- b) utilizzare i volumi dei Settori B e C per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla trivellazione dei pozzi di aspirazione del biogas;
- c) realizzare la copertura giornaliera e temporanea delle superfici del Settore A, in attesa della successiva realizzazione delle coperture definitive, in conformità ai modi e ai tempi stabiliti nell'AIA e tenuto conto delle ulteriori condizioni che saranno definite a seguito della valutazione da parte di ARPAT del documento di revisione della proposta tecnica;
- d) installare le centraline per l’effettuazione del monitoraggio della qualità dell’aria relativamente ai gas metano e acido solfidrico e di procedere, nei tempi tecnici necessari alla messa a regime, ad attuare detto monitoraggio conformemente alle modalità definite da ARPAT nella propria relazione di valutazione.

Inoltre lo stesso atto:

- ordina al gestore di adeguare la procedura aziendale PG17 del 01/09/2017, relativa alla manutenzione periodica di valvole, pompe, compressori e flange finalizzata alla individuazione e riparazione delle perdite, al nuovo assetto della rete di captazione, una volta realizzati i nuovi pozzi sul modulo A e in conseguenza della nuova attività di coltivazione dei moduli B e C.
- precisa che, relativamente all’inottemperanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti della sezione D all'allegato tecnico all’AIA 5688/2019: punto 2, lett. b) (relativa alla presentazione di una proposta tecnica con tempi di conclusione della copertura definitiva della discarica e modalità di gestione delle acque meteoriche) e punti 9 e 13 (relativi

all'attivazione del sistema di aspirazione dell'aria dei capannoni destinati ad ospitare l'area di quarantena dei rifiuti allo scopo di prevenire ulteriori emissioni odorigene e alla riattivazione di un sistema di mitigazione delle emissioni odorigene eventualmente prodotte), ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, il gestore è tenuto al rispetto dei termini e agli adempimenti comunicati con le note:

- prot. n. 0333010 del 05/09/2019 (con la quale si concedeva la proroga fino al 31/10/2019 finalizzata a ottenere dalla JSW l'atto di assenso necessario all'avvio dei lavori dell'intervento relativo al 2° stralcio delle opere idrauliche, precisando che, qualora si rendesse necessario modificare il progetto di intervento, l'azienda è tenuta entro il medesimo termine del 31/10/2019 a procedere ai sensi dell'art. 29-nonies del dlgs. 152/2006);

- prot. n. 0333008 del 05/09/2019 (con la quale si concedeva la proroga richiesta fino al 15/10/2019 ai termini delle prescrizioni 9 e 13, intimando, pena di emanazione di provvedimento di diffida per inottemperanza alle prescrizioni, la presentazione, entro tale termine della dovuta comunicazione ex c.1 art. 29-nonies del dlgs 152/2006, nella quale, vista l'impossibilità comunicata di riattivazione dell'esistente sistema di ricambi d'aria sia progettata una modifica che preveda la realizzazione e l'esercizio di un efficiente sistema di aspirazione e mitigazione delle emissioni odorigene del capannone);

VISTA la nota di Rimateria prot. 3300 del 4/10/2019, in atti regionali n. 369475 del 4/10/2019, con la quale il gestore, in risposta alla diffida sopra richiamata comunica quanto segue:

- punto 2, lettere a) e b), conferimenti settore A

- non saranno effettuati più conferimenti nella parte sommitale del settore A e che la riprofilatura sarà eventualmente effettuata con terreno non rifiuto;

- il livellamento è stato effettuato in fase di perforazione dei pozzi ed è stato completato entro i 15 giorni indicati nella diffida;

- i conferimenti a partire dalla loro ripresa datata 9/8/2019 avvengono nel rispetto dei nuovi criteri di accettazione previsti dal DD 5688 del 12/4/2019; sul registro di carico e scarico si può annotare che i conferimenti nel settore A con i vecchi criteri di accettazione sono cessati il 2 luglio 2019.

- i conferimenti nel settore A avverranno esclusivamente negli spazi residui raggiungibili con l'innalzamento dei settori B e C e che i rifiuti conferiti in tali spazi risponderanno ai nuovi criteri di accettazione previsti dal DD5688/2019.

- Lettera c), coperture

La copertura giornaliera e temporanea è stata completata, come ha rilevato ARPAT nel proprio sopralluogo del 12/09/2019, precisando che:

- le coperture giornaliere e temporanee intese come coperture realizzate con 30 cm di terra sono state realizzate;

- le coperture già realizzate e danneggiate durante le attività in corso per la realizzazione dei nuovi pozzi di biogas, saranno ripristinate in fase con le lavorazioni; al termine delle attività sarà effettuata una manutenzione generale per la sistemazione ottimale della copertura. Salvo imprevisti le lavorazioni ed il ripristino completo della copertura con 30 cm di terreno potrà essere effettuata entro il corrente mese di ottobre. Siffatta copertura sarà mantenuta in attesa della realizzazione delle coperture previste dalla proposta tecnica in valutazione da parte di ARPAT. Pertanto il gestore ha chiesto una proroga al 31/10/2019 per il completamento degli interventi.

- Lettera d) centraline di monitoraggio della qualità dell'aria:

il gestore riporta tutte le attività fin qui attuate e quelle ancora da attuare, precisando che l'attività non è tecnicamente realizzabile secondo il protocollo concordato nei tempi

prescritti; per la sua attuazione con le centraline fisse prevista occorrono non meno di 8 mesi (quindi fino a giugno 2020) e che in via temporanea, fino al completamento delle installazioni delle centraline previste dal protocollo, è possibile effettuare il monitoraggio a partire dal mese di novembre 2019, mediante il noleggio di centraline mobili, di cui riporta le caratteristiche tecniche suindicate, previo assenso alla soluzione proposta da parte degli enti competenti.

- Punto 3

la procedura interna procedura PG17 del 01/09/2017 sarà aggiornata a al nuovo assetto della rete di captazione del biogas;

VISTE altresì le seguenti comunicazioni di Rimateria:

- nota prot. 2930 del 30/08/2019, in atti regionali prot. 0326435 del 30/08/2019 con la quale la società comunica che è in corso la progettazione del potenziamento dell'impianto di trattamento del biogas e che per massimizzare la captazione del biogas gli impianti di trattamento (motori e torcia) potranno funzionare congiuntamente;
- nota prot. 3347 del 09/10/2019, in atti regionali n. 0377010 del 10/10/2019 con la quale - in merito alla prescrizione di cui al punto 3 dell'allegato 1 alla DD 5688/2019 la quale imponeva al gestore la presentazione, entro 6 mesi dal rilascio dell'atto di presentare con comunicazione di modifica ex c. 1 dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006, la progettazione definitiva dell'impianto di trattamento del percolato che deve essere comunque realizzato entro 12 mesi dall'approvazione) - il gestore comunica le proprie valutazioni inerenti la fattibilità tecnico-economica dell'intervento, chiedendo di riesaminare e modificare la prescrizione consentendo a Rimateria di gestire il percolato mediante conferimento verso impianti esterni;
- nota prot. 3417 del 15/10/2019, in atti regionali n. 0384247 del 16/10/2019, con la quale, in merito alla predisposizione del sistema di ricambio aria nei capannoni dedicati alla segregazione dei rifiuti in ingresso sottoposti alle verifiche in loco, di cui alla prescrizione n. 9 dell'allegato 1 alla DD 5688/2019 – la quale prescriveva la presentazione ex art. 29-nonies del Dlgs 152/2006- il gestore trasmette invece una proposta tecnica ai fini di ottenere un parere in merito all'accettabilità;
- nota prot. 3590 del 31/10/2019, in atti regionali prot. n. 0406112 del 31/10/2019, con la quale Rimateria, rispetto alla scadenza del 31/10/2019 di cui alla nostra comunicazione prot. 0333010 del 05/09/2019, comunica di avere preso contatti con la soc. JSW Steel Italy Piombino per la risoluzione delle criticità riguardanti la conferma degli atti di assenso necessari alla cantierizzazione delle opere di regimazione idraulica e comunica, *sine die*, la ripresa delle attività a seguito della formalizzazione degli accordi;
- nota prot. 3593 del 31/10/2019, in atti regionali n. 0408081 del 04/11/2019, con la quale, in merito all'aggiornamento della valutazione del rischio, come da prescrizione di cui al punto 8 dell'allegato 1 alla DD 5688/2019, chiede una proroga dei tempi di presentazione;
- nota prot. n. 3679 del 07/11/2019, in atti regionali n. 0416445 del 08/11/2019, con la quale, rispetto all'avvio del monitoraggio della qualità dell'aria con centraline mobili, il gestore comunica che, salvo diversa indicazione, procederà a dare avvio al monitoraggio entro il 19/11/2019;
- nota prot. n. 3678 del 8/11/2019, in atti regionali n. 0416444 del 08/11/2019, con la quale, rispetto agli approfondimenti analisi isotopici, il gestore propone l'esecuzione di un monitoraggio isotopico delle acque dei piezometri della rete di monitoraggio di Rimateria, del Fosso Stada e del Fosso Val di Cornia SO, contestualmente alla caratterizzazione del percolato, contestualmente al monitoraggio previsto dal PMC previsto per il mese di

dicembre, determinando il contenuto di isotopi stabili del carbonio-13, deuterio, ossigeno -18 e trizio, chiedendo un parere in merito alla fattibilità;

DATO ATTO che laddove le autorizzazioni vigenti prescrivono l'avvio di procedimenti definiti a sensi di legge, ai fini di garantire tempi certi sia dell'azione amministrativa che nell'attuazione delle modifiche progettuali necessarie, la presentazione di semplici comunicazioni interlocutorie non può considerarsi sostitutiva di tali procedure e quindi le prescrizioni sono da ritenersi non ottemperate;

VISTA la nota ARPAT, in atti regionali n. 349804 del 20/09/2019, con la quale in merito alle valutazioni tecniche sulle misure dei livelli di percolato inviate dal gestore, si evidenzia che in alcuni moduli i livelli hanno superato i valori di guardia e che il livello di percolato nella vasca di accumulo ha raggiunto un valore elevato; peraltro a questa amministrazione non risulta rispettata la cadenza di invio quindicinale delle misurazioni, come ordinato con l'atto di diffida n. 17478 del 29/11/2017;

VISTA la nota ARPAT, in atti regionali prot. 0406112 del 31/10/2019 trasmessa a Regione, Comune e azienda USL, con la quale il dipartimento esprime un parere positivo sull'uso transitorio delle due centraline mobili proposto dal gestore, segnalando la necessità che il monitoraggio sia avviato il prima possibile;

VISTA la nota ARPAT in atti regionali prot. 0414213 del 7/11/2019 avente ad oggetto "Verifica atto di diffida dell'Autorità Competente trasmesso con nota Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti n.15306 del 19/09/2019 al gestore dell'installazione AIA Rimateria.", dalla quale risultano non ottemperati i seguenti punti della diffida di cui all'atto n. 15306 del 19/09/2019:

- 2.b) utilizzare i settori B e C per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla perforazione dei pozzi di captazione del biogas;
 - 2.d) installazione e avvio del monitoraggio in continuo per idrogeno solforato e metano;
 3. adeguamento procedura aziendale PG 17 relativa alla manutenzione periodica sistema di captazione del biogas;
- mentre il punto 2.c) realizzazione copertura giornaliera e temporanea del Corpo A, risulta ottemperati in ritardo.

Inoltre ARPAT, rispetto alle coperture, osserva che la realizzazione dello scarico terminale è propedeutica alla possibilità di effettuare la copertura definitiva o provvisoria del corpo A della discarica. La certezza della sua realizzazione - secondo il progetto recepito con l'AIA n. 761 del 2016, oppure mediante un progetto alternativo - riveste importanza fondamentale. La copertura definitiva della discarica è presupposto necessario per l'abbattimento delle emissioni diffuse di biogas, le quali contribuiscono al disturbo odorigeno. A tal fine la sua realizzazione dovrebbe essere programmata il prima possibile con la stesura, da parte del proponente, di un cronoprogramma in linea con quanto prescritto in sede autorizzativa e mediante l'atto di diffida. Questo tenuto anche conto che la realizzazione della copertura definitiva sulla parte di discarica già oggetto di copertura temporanea con telo, non apporterebbe alcun aggravio dal punto di vista del carico idraulico;

VISTA la nota ARPAT, in atti regionali prot. 0414830 del 07/11/2019, inviata in risposta alla richiesta del Sindaco di Piombino, dalla quale risulta che il gestore ha realizzato 19 nuovi pozzi, oltre al rifacimento di 7 esistenti, le cui trivellazioni risultavano concluse ed erano in corso le operazioni di sigillatura per il successivo collegamento alla rete di captazione; a detta di ARPAT il disturbo olfattivo si origina prevalentemente dalla superficie del corpo A e dipende dalla presenza di pozzi di captazione non ancora allacciati alla rete di captazione;

VISTA la nota ARPAT, in atti regionali prot. 0415069 del 8/11/2019, con la quale, in riferimento alla richiesta del Comune di Piombino prot. n. 40437 del 29/10/2019, comunica le risultanze degli accertamenti eseguiti rispetto ai seguenti aspetti:

- realizzazione copertura del settore A;
- indagine isotopica approfondimenti;
- posizionamento centraline per il monitoraggio di metano e acido solfidrico;
- completamento della rete di captazione del biogas;

evidenziando le inadempienze rilevate;

VISTA la nota di ARPAT in atti regionali prot. 0417938 del 11/11/2019, la quale in merito alla nota n.prot. 3678 del 08/11/2019 con la quale Rimateria, con riferimento alla prescrizione punto 8 sezione D dell'allegato tecnico 1 all'AIA 5688/2019, ha presentato una proposta tecnica di approfondimento delle indagini isotopiche già condotte nell'agosto 2018, richiedendo un parere in merito alla accettabilità "ai fini del conseguimento degli obbiettivi della succitata prescrizione", si osserva che:

"La proposta del gestore prevede la ripetizione del monitoraggio isotopico delle acque della rete dei piezometri oggetto del monitoraggio di AIA e dei punti "Fosso Strada" e "Fosso Val di Cornia SO", contestualmente alla caratterizzazione del percolato.

La proposta non contempla:

- *gli altri punti di campionamento utilizzati nella precedente indagine, in particolare non sono previste analisi per le acque per le quali non è stato possibile escludere una contaminazione da percolato, prelevate nel pozzo privato "PO_1", nel piezometro ubicato in area LI53 denominato "PZ_vascaLI53" e nel piezometro "P2_C", ubicato nell'area "Conglomix";*
- *lo studio idrogeologico richiesto nella prescrizione stessa nel tentativo di individuare le cause della contaminazione riscontrata nella precedente indagine nei punti sopracitati.*

Visto quanto sopra si ritiene che la proposta non sia sufficiente a rispondere alla prescrizione sopra citata, si invita pertanto il gestore ad implementarla con la ripetizione completa dell'indagine effettuata nel 2018, supportando l'elaborazione dei risultati con opportuno studio idrogeologico.

A completamento delle conoscenze disponibili presso l'area in esame, si suggerisce inoltre al gestore di valutare l'utilità di un aggiornamento dell'ultima indagine geoelettrica condotta nell'anno 2008, per verificare il mantenimento dell'integrità del fondo impermeabile della discarica.";

CONSIDERATO che la gestione operativa della discarica deve garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate e l'attuazione di quanto ordinato con gli atti di diffida emessi, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 9 dell'art. 29-decies del Dlgs 152/2006;

ACCERTATO, sulla base di quanto sopra esposto, che permangono inottemperanze alle diffide già emesse da questa autorità competente e DATO ATTO che le modalità e i tempi di adempimento a tali inottemperanze erano già state disciplinate nell'autorizzazione di modifica sostanziale dell'AIA, rilasciata con dd 5688/2019, con la quale sono state definite le nuove modalità di esercizio dei Settori B e C della discarica, valutando in tale sede tutte le condizioni ritenute necessarie a una corretta gestione complessiva dell'impianto, finalizzate sia a risolvere le criticità gestionali precedentemente emerse sia a garantire che le nuove modalità gestionali non costituissero un aggravio delle pressioni ambientali, dato che, secondo le nuove previsioni progettuali, nei Settori B e C sarebbero stati conferiti rifiuti a matrice organica;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-sexies del Dlgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al medesimo articolo, nonché agli artt. 6, comma 16 e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

DATO ATTO che l'AIA 761/2016 e smi, di approvazione del progetto di Variante 4 delle opere di chiusura della discarica (ampliamento Settori A, B e C) e autorizzazione all'esercizio, stabilisce, al paragrafo "I-PreSCRIZIONI, limiti e condizioni di esercizio dell'impianto", come integrato con il dd 5688 del 12/04/2019, che :*"Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto, oltre che della vigente normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale, gestione dei rifiuti e realizzazione e gestione di impianti di discarica, di quanto contenuto nel progetto definitivo, nel documento di adeguamento al D.Lgs. 36/2003, nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di modifica "Variante 4". E' inoltre tenuto al rispetto delle condizioni stabilite nell'autorizzazione n. 189 del 09/12/2001 per le parti non in contrasto con la presente autorizzazione di modifica e di quanto contenuto nel presente allegato tecnico e relative appendici, nonché nell'allegato piano di monitoraggio e controllo.*

In particolare il gestore dovrà attenersi, oltre a quanto contenuto nel presente documento, anche alle seguenti condizioni e prescrizioni e che la gestione complessiva dell'installazione e il suo esercizio sono subordinate al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi in forza dei quali è condotta l'attività.";

DATO ATTO che la non ottemperanza alle prescrizioni delle autorizzazioni non garantisce l'applicazione delle migliori tecnologie definite con le autorizzazioni rilasciate e che il proseguo dell'esercizio dell'attività dell'impianto, così come autorizzata, è ammissibile solo nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate;

RITENUTO quindi necessario che il gestore, al fine di garantire l'esercizio dell'installazione nel suo complesso senza aggravio delle pressioni ambientali, con l'obiettivo di assicurare le finalità di cui all'art 177, comma 4 del Dlgs 152/2006 e all'art. 1, comma 1 del Dlgs 152/2006 36/2003, è tenuto a operare in maniera tale da:

- attuare la corretta captazione del biogas, garantendo con continuità la massima efficienza di captazione ed effettuandone il corretto trattamento, minimizzando le emissioni diffuse e incontrollate in atmosfera;
- ridurre le emissioni odorigene;
- attuare gli interventi di copertura provvisoria e temporanea della discarica, necessari sia a ridurre le emissioni di biogas che a minimizzare l'infiltrazione di acque meteoriche e la produzione di percolato;
- approfondire i monitoraggi sulle acque di falda;
- gestire correttamente il percolato prodotto dalla discarica;

RITENUTO quindi, in conseguenza a quanto sopra edotto, di individuare gli interventi di seguito definiti, da mettere in atto a carico del gestore, ai fini di assicurare che l'esercizio dell'installazione possa proseguire conformemente a quanto autorizzato e nel rispetto delle norme tecniche di settore:

1 - Comparto aria

- a) Il gestore ha realizzato 19 nuovi pozzi di captazione del biogas e ripristinato 7 vecchi pozzi, senza che questi siano ancora collegati alla rete di aspirazione. Come correttamente rilevato da ARPAT tale condizione è causa del disturbo odorigeno rilevato nel corso dei sopralluoghi del 29/10/2019 e del 5/11/2019; il gestore nella realizzazione di tali interventi avrebbe dovuto adottare modalità operative finalizzate a ridurre al minimo le emissioni, come

prescritto dall'AIA 761/2016, collegando immediatamente i pozzi, man mano realizzati al sistema di estrazione e trattamento del biogas. Le modalità operative adottate hanno invece incrementato le emissioni di biogas e le situazioni anomale non sono state tempestivamente comunicate a questa autorità competente e ad ARPAT, in contrasto con quanto disciplinato dall'AIA;

Il gestore deve collegare i nuovi pozzi realizzati al sistema di aspirazione, al fine di ridurre le emissioni di biogas e i conseguenti impatti.

- b) Il gestore non ha attuato nei tempi e nei modi prescritti la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Il gestore deve attivare il monitoraggio provvisorio proposto con centraline mobili.

- c) Il gestore deve adeguare la procedura aziendale PG 17 relativa alla manutenzione periodica sistema di captazione del biogas;

- d) Considerato il perdurare delle maleodoranze che ARPAT ha individuato provenire dal settore A, il gestore deve fornire un documento riepilogativo, che dimostri la corretta applicazione di quanto previsto al punto 3 del PMC e alla prescrizione 5 della DD5688/2019. Inoltre il documento deve riportare, a far data dal 9 maggio 2019 (data comunicata di riavvio del sistema di recupero energetico), le seguenti informazioni:

- ore di funzionamento distinte per i due motori installati;
- ore di funzionamento della torcia;
- date e ore di interruzione del funzionamento dei motori e della torcia;
- data di messa a regime dell'impianto di trattamento del biogas;

Il gestore deve effettuare una misurazione dei livelli del percolato nei pozzi di captazione del biogas e riportare i risultati nel succitato documento, dando evidenza della presenza o meno di percolato nei pozzi e del livello (in m) presente da fondo pozzo.

- e) Il gestore deve applicare modalità gestionali finalizzate a massimizzare la captazione del biogas prodotto prima che questo raggiunga la superficie della discarica, in modo da avviarlo ai sistemi di trattamento, riducendo le emissioni diffuse. Pertanto, a seguito di quanto comunicato con nota prot. 0326435 del 30/08/2019, deve presentare uno studio aggiornato della stima della produzione del biogas che interessi la totalità dei rifiuti presenti e ancora smaltibili nei volumi autorizzati, finalizzato a valutare il potenziale di produzione di biogas. A tale fine deve essere utilizzata una modellazione che tenga conto oltre che degli altri parametri normalmente utilizzati come input, come la composizione passata e futura dei rifiuti, anche dei risultati sperimentali delle indagini sulle emissioni diffuse fin qui svolte presso la discarica.

Dall'applicazione del modello di produzione del biogas deve essere prodotto uno scenario teorico di produzione che copra l'arco temporale della gestione e della post-gestione trentennale della discarica. Al fine di stimare la quantità di gas captabile deve essere adottato un coefficiente di captazione coerente con le attuali e future condizioni dell'impianto, al fine di ottenere la curva di produzione sulla quale elaborare il nuovo progetto (la curva selezionata deve essere la medi tra gli scenari di best case e worst case) e definire le caratteristiche del sistema di captazione e di trattamento al fine di verificare la conformità di quello attualmente installato;

- f) Il gestore, sulla base dei risultati ottenuti a seguito del monitoraggio delle emissioni diffuse dalla superficie della discarica nonché del monitoraggio della qualità dell'aria, come previsto dal PMC, deve:

- effettuare annualmente la calibrazione del modello di previsione di produzione del biogas;
- applicare un modello di dispersione del biogas, da calibrare annualmente a seguito dei risultati dei monitoraggi;

i cui esiti devono essere inseriti nella relazione trasmessa annualmente

2 - Comparto acque

- a) Il gestore non ha trasmesso nei tempi prescritti un approfondimento del monitoraggio isotopico. La proposta presentata che prevede la ripetizione del monitoraggio delle acque della rete dei piezometri oggetto del monitoraggio di AIA e dei punti “Fosso Strada” e “Fosso Val di Cornia SO”, contestualmente alla caratterizzazione del percolato non risulta adeguata, in quanto dalle valutazioni di ARPAT, non contempla:
- gli altri punti di campionamento utilizzati nella precedente indagine, in particolare non sono previste analisi per le acque per le quali non è stato possibile escludere una contaminazione da percolato, prelevate nel pozzo privato “PO_1”, nel piezometro ubicato in area LI53 denominato “PZ_vascaLI53” e nel piezometro “P2_C”, ubicato nell’area “Conglomix”;
 - lo studio idrogeologico richiesto nella prescrizione stessa nel tentativo di individuare le cause della contaminazione riscontrata nella precedente indagine nei punti sopracitati.
- Il gestore deve effettuare le indagini con la ripetizione completa dell’indagine effettuata nel 2018, supportando l’elaborazione dei risultati con opportuno studio idrogeologico. A completamento delle conoscenze disponibili presso l’area in esame, il gestore deve fornire i dati del monitoraggio intertelo ed eventualmente valutare l’opportunità di eseguire indagini finalizzate alla verifica dell’integrità dell’impermeabilizzazione artificiale. Devono essere fornite indicazioni dei tempi previsti per lo svolgimento delle indagini, secondo le modalità sopra definite.
- b) Il gestore deve trasmettere, con cadenza quindicinale, fino a disposizione contraria, agli uffici regionali competenti e all’ARPAT, dipartimento sub-provinciale Piombino-Elba, gli esiti delle misurazioni giornaliere del livello di percolato presente in discarica e dei quantitativi di percolato smaltiti. Visti gli esiti delle valutazioni di ARPAT in merito alle misure dei livelli di percolato trasmesse dal gestore, si evidenzia che la discarica, durante la gestione ordinaria, non può fungere da stoccaggio del percolato che deve essere allontanato con continuità. La vasca di raccolta è funzionale a evitare l’accumulo del percolato all’interno del corpo della discarica e a ottimizzarne l’invio al successivo trattamento. Il gestore deve garantire lo svuotamento della vasca di accumulo esterno del percolato con regolare continuità al fine di mantenere i battenti di percolato all’interno del corpo della discarica entro i livelli di guardia assunti; nell’attuale fase in cui non è ancora stato ripristinato il trattamento di percolato in loco, il gestore deve provvedere a contrattualizzare l’allontanamento del percolato presso impianti terzi con periodicità costante, tale da garantire che lo smaltimento del percolato sia garantito anche in condizioni critiche che si dovessero creare a seguito di eventi meteorici eccezionali.
- c) Il gestore deve attuare gli interventi di potenziamento del sistema di captazione del percolato individuati al paragrafo 3.2 dell’All.1 al progetto generale di VAR.4 “Protocollo gestione acque meteo”, approvato con DGRT 761/2016 procedendo già in fase di gestione operativa al controllo dei battenti di percolato come da diffida di cui al dd n. 5859 del 20/04/2018.

3 – Coperture

Il gestore deve provvedere entro il 25/11/2019 ad avviare e a mettere in atto, senza soluzione di continuità, sistemi di copertura tali da evitare il più possibile la diffusione in atmosfera di biogas e altre emissioni indesiderate, al fine di raggiungere l’obiettivo definito dal dlgs 36/2003 di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una stretta fascia di rispetto. Il gestore ha presentato con nota prot. n. 2829 del 19/08/2019 la revisione della proposta tecnica di cui alla prescrizione n. 2, lettera b dell’all.1 all’atto 5688/2019. Tale proposta, come già comunicato con nota prot. 0333010 del 05/09/2019, avrebbe dovuto essere presentata entro il 31/03/2019 e doveva

contenere le modalità di regimazione delle acque meteoriche e di anticipazione della chiusura definitiva, al fine di anticiparne i tempi di realizzazione previsti al luglio 2020.

Come risulta dalla nota ARPAT prot. 349809 del 20/09/2019 la proposta presentata dal gestore non risponde a quanto prescritto.

La proposta presentata suddivide il corpo della discarica in distinte aree individuate dalla lettera A alla lettera L, proponendo le seguenti modalità di copertura:

- Fasi 1 e 2 - aree A, B, C, D, E e F, corrispondenti alla superficie e alle scarpate della parte nord del corpo della discarica, per una superficie pari a 5,2 Ha: presenta una copertura temporanea realizzata con teli in HDPE. La proposta prevede di mantenere la copertura temporanea in essere, con recapito delle AMD nelle opere di regimazione idraulica temporanea già predisposte;

- Fase 3 – aree G, H, I e L (L1 e L2) che in sintesi prevede di estendere la copertura temporanea con teli HDPE, già realizzata per la parte nord della discarica, a tutte le scarpate del corpo principale della discarica non ancora coperte (Settori G-H-I), per una superficie di circa 1 Ha, e a un'ulteriore superficie della parte sommitale di circa 0.6 Ha (porzione del Settore L denominata L1), previa realizzazione di un ulteriore stralcio di opere idrauliche temporanee per la regimazione e lo scarico nel Fosso Vecchio Cornia delle acque piovane intercettate; copertura con 30 cm di terreno per la rimanente parte sommitale della metà sud della discarica (porzione del Settore L denominata L2), della superficie di circa 2.5 Ha, con inerbimento per mezzo di idrosemina.

Rispetto alla succitata proposta tecnica il gestore deve:

- a) anticipare i tempi di realizzazione della copertura definitiva della discarica rispetto al crono programma previsto dal progetto approvato con DGRT 761/2016, come prescritto con il decreto dirigenziale 5688/2019 al fine di garantire l'abbattimento delle emissioni diffuse di biogas, le quali contribuiscono al disturbo odorigeno. A tale fine deve:
 - presentare la formalizzazione dell'accordo con JSW Steel Italy Piombino che definisca gli impegni e gli oneri per la realizzazione delle opere di regimazione idraulica definitiva nel fosso Cornia Vecchia;
 - iniziare, entro il 25 novembre 2019, e procedere senza soluzione di continuità alla realizzazione delle opere di copertura provvisoria e definitiva, secondo le modalità previste al paragrafo C-1 dell'allegato tecnico B1 alla DGRT 761/2016, su tutte le superfici della discarica già interessate dalla copertura temporanea con teli (aree A, B, C, D, E e F, corrispondenti alla superficie e alle scarpate della parte nord del corpo della discarica, per una superficie pari a 5, 2 Ha), le cui AMD risultano già intercettate dalle opere di regimazione idraulica esistenti ed avviate al fosso Cornia Vecchia con uno scarico temporaneo; per tale scarico il gestore deve attivare la procedura di cui all'art. 29-nonies del dlgs 152/2006, allegando l'autorizzazione allo scarico in linea idraulica e un protocollo di controllo della qualità delle acque scaricate che preveda, solo in fase di copertura provvisoria il campionamento e l'analisi con frequenza trimestrale almeno dei parametri pH, BOD, COD, conducibilità, cloruri, solfati, azoto ammoniacale, azoto nitroso e azoto nitrico, ai fini del rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 al dlgs 152/2006 (scarico in acque superficiali);
- b) nelle more della realizzazione delle opere di regimazione idraulica definitiva nel fosso Cornia Vecchia e del conseguente completamento della copertura provvisoria/definitiva entro il mese di luglio 2020, come da crono programma approvato, al fine di massimizzare il contenimento delle emissioni diffuse - causa anche di maleodoranze - e di minimizzare la produzione di percolato, il gestore deve:
 - realizzare le coperture temporanee con teli, previste dalla succitata revisione di proposta tecnica (aree L1, G, H e I);
 - incrementare lo spessore della copertura temporanea in terra realizzata sulle aree individuate con la sigla L2 nella revisione di proposta tecnica, fino ad almeno 100 cm, in

modo che tale copertura espliciti una maggior funzione di isolamento dei rifiuti dall'ambiente e una seppur minima azione di ossidazione del metano contenuto nel biogas;

- c) iniziare, entro il 15 dicembre 2019, la realizzazione delle opere di regimazione idraulica definitiva nel fosso Cornia Vecchia e procedere, senza soluzione di continuità, alla realizzazione della copertura provvisoria o definitiva, alle condizioni definite nell'AIA 761/2016, di tutte le porzioni di discarica dotate di copertura provvisoria con teli e terra (aree G, H, I, L1 e L2), da completarsi entro luglio 2020.

4 - Gestione discarica

il gestore deve:

- a) presentare l'aggiornamento dell'analisi del rischio;
- b) avviare la procedura ex art. 29-nonies del dlgs 152/2006 per la realizzazione del sistema di trattamento arie nel capannone destinato alla segregazione dei rifiuti in ingresso sottoposti a verifiche analitiche in loco;
- c) avviare la procedura ex art. 29-nonies del dlgs 152/2006 per l'impianto di trattamento del percolato;
- d) comunicare i nominativi del personale tecnico a cui è affidata la gestione operativa della discarica di comprovata formazione professionale e tecnica (lettera f.3, paragrafo II all. B1 alla DGRT 761/2016);
- e) attestare con documentazione tecnica e fotografica, l'attuazione di quanto prescritto al punto 2, lettere a) e b) della comunicazione di avvio dei conferimenti nei settori B e C prot. 0311516 del 09/08/2019;
- f) comunicare tempestivamente situazioni anomale prevedibili (come quelle dovute alla trivellazione dei pozzi) e le conseguenti misure di mitigazione messe in atto (lettera e, punti 3 e 4 paragrafo II all. B1 alla DGRT 761/2016);

RITENUTO, sulla base di quanto accertato e sopra evidenziato, che le criticità rilevate devono trovare immediata soluzione tramite l'effettuazione degli interventi sopra individuati che si rendono necessari per la gestione della discarica in conformità alle prescrizioni dell'AIA vigente e dei dettami normativi, e che tali interventi non possono essere ulteriormente disattesi;

DATO ATTO che ai sensi del comma 9 dell'art. 29- decies del Dlgs 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

DATO ATTO che il gestore, come risulta da quanto edotto in narrativa, ha più volte reiterato le inosservanze alle autorizzazioni, con particolare riferimento alla copertura della discarica, al contenimento delle emissioni di biogas, alla corretta gestione del percolato, al controllo delle acque sotterranee;

RITENUTO che il perdurare delle difformità sopra rilevate manifesta una situazione di potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute e che si rende necessario imporre al gestore il completamento degli interventi già oggetto delle precedenti diffide e delle comunicazioni citate in narrativa, ordinando l'attuazione degli interventi sopra definiti ai punti da 1 a 4;

RITENUTO che il proseguo dell'esercizio della discarica, alle condizioni sopra rilevate, può rappresentare un aggravio delle pressioni ambientali, valutate ammissibili solo in una complessiva corretta gestione dell'impianto;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, ricorrono le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al comma 9, lettera b) dell'art. 29-decies del dlgs/152/2006 e pertanto è atto dovuto da parte di questa autorità competente procedere con la diffida e contestuale sospensione dell'attività dell'installazione per un tempo determinato;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 14984 del 13/09/2019 che ha attribuito la responsabilità del Settore bonifiche ed autorizzazioni rifiuti al Dirigente Ing. Franco Gallori e che pertanto a decorrere da tale data la responsabilità del procedimento è assegnata allo stesso;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Autorizzazioni discariche, impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

1. di DIFFIDARE la soc. Rimateria spa, in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in comune di Piombino, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni del decreto dirigenziale n. 5688 del 12/04/2019 e smi, di aggiornamento della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, nonché ai dettami normativi di cui al D.lgs. 36/2003;

2. di ORDINARE a Rimateria Spa di dare immediata attuazione, a far data dalla notifica del presente atto, di quanto richiesto ai punti da 1 a 4 riportati in premessa; a tal fine il gestore dovrà fornire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla notifica, un documento da valutare a cura di questa Autorità competente, con il supporto di ARPAT, con cui attesti quanto già realizzato e

definisca i tempi di attuazione di tutto quanto richiesto, garantendo la conformità dell'installazione a quanto autorizzato e alla normativa di settore;

3. di ORDINARE alla soc. Rimateria Spa la sospensione del conferimento dei rifiuti in discarica entro le 48 h successive alla notifica del presente provvedimento, fino a quando questa autorità competente, con il supporto tecnico del dipartimento ARPAT di Piombino, a seguito della valutazione del documento tecnico di cui al precedente punto 2, riterrà che sono state eliminate le inosservanze e siano applicate dal gestore tutte le misure appropriate e necessarie a garantire, anche provvisoriamente, in attesa del completamento di tutto quanto richiesto, la conformità dell'installazione a quanto autorizzato e alla normativa di settore. La sospensione del conferimento dei rifiuti è fissata fino al 31/01/2020, fatta salva la valutazione del rispetto di quanto ordinato, a seguito della quale potrà essere stabilita la ripresa anticipata dei conferimenti rispetto a detto termine;

4. di STABILIRE che la ripresa dei conferimenti sarà stabilita con successivo provvedimento, da emanarsi a seguito delle valutazioni di cui al precedente punto 3;

5. di STABILIRE che la sospensione di cui al precedente punto 3 riguarda esclusivamente i conferimenti di rifiuti e che il gestore deve garantire senza soluzione di continuità, oltre a quanto ordinato al precedente punto 2, la gestione ordinaria del biogas, del percolato, delle coperture, l'applicazione del PMC e di quant'altro previsto dalle AIA vigenti;

6. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento tramite Pec alla Soc. Rimateria spa, per l'adempimento alla presente diffida;

7. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec, anche ai seguenti soggetti/enti interessati:

- Comune di Piombino;
- ARPAT, Dipartimento di Piombino-Elba
- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- al settore VIA-VAS, OOPP di interesse strategico regionale;
- NOE – Comando Carabinieri Tutela Ambientale

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE